



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del Turismo

Concessione di contributi a favore degli Enti Locali e delle imprese turistiche

Tipologia turistico ricettiva “alberghi diffusi”

(art. 13, comma 1, lett. a) della Legge regionale 28 luglio 2016, n. 17)

Avviso pubblico

“ENTI LOCALI”

(ai sensi della Deliberazione G.R. 13/18 del 18.3.2026, approvata in via definitiva con Deliberazione G.R. 16/7 dell'8.4.2026)

Approvato con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 22342_1372 del 2 luglio 2026

Sommario

1. FINALITÀ E OGGETTO.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
4. SOGGETTI PROPONENTI	4
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
6. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO / INTERVENTI AMMISSIBILI	5
7. DURATA / TERMINE DEL PROGRAMMA.....	7
8. NORMATIVA E INTENSITÀ	7
9. SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
11. TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI SELEZIONE	10
12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	10
13. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	12
14. MODALITÀ DI EROGAZIONE E SUBORDINI.....	13
15. CONTROLLI	14
16. VARIANTI	14
17. REVOCA / DECADENZA DEL CONTRIBUTO.....	15
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
19. INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI	15
20. COMUNICAZIONI.....	16
21. DISPOSIZIONI FINALI	16
22. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	16
23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	17

1. FINALITÀ E OGGETTO

1. L'intervento, attraverso il sostegno a iniziative pubbliche, persegue le finalità di aumentare la competitività delle Micro e Piccole Imprese esistenti e di agevolare la creazione di nuove.
2. Oggetto dell'intervento sono i Programmi che prevedono investimenti destinati alla ristrutturazione ed alla creazione di nuovi "alberghi diffusi", tipologia ricettiva di cui alla Legge regionale n. 16/2017, art. 14¹, e relative Direttive di attuazione². L'organizzazione *ex novo* o la riorganizzazione dell'offerta ricettiva possono includere il recupero e la riqualificazione, secondo i principi della sostenibilità e dell'inclusività, degli immobili nella disponibilità dell'Ente proponente che risultano siti nei "centri storici" degli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso:

- per «Programma» si intende l'oggetto dell'intervento "proposto", comprensivo delle eventuali spese non ammissibili, esplicitato nel relativo allegato "Programma d'investimento", articolato in una o più azioni, che descrive le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività, il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario;
- per «Programma ammissibile/ammesso» si intende il "Programma" come esitato al termine dell'attività istruttoria, al netto della quota non ammessa, ovvero comprensivo delle spese ammissibili e di quelle relative all'eventuale quota non ammissibile ma valutata necessaria per il conseguimento degli obiettivi e per garantire organicità e funzionalità dello stesso e quindi da realizzarsi obbligatoriamente;
- per «Soggetto istruttore» si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Avviso;
- per «soggetto proponente» / «proponente» si intende l'Ente Locale che presenta domanda;
- per «soggetto beneficiario» / «beneficiario» si intende l'Ente Locale che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 12, è ammesso al beneficio;
- per «Cooperativa sociale di tipo B» si intende la forma cooperativa di cui alla L. n. 381 dell'8.11.1991 e smi, finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- per avvio del "Programma" si intende la data del primo atto amministrativo con il quale l'Ente dispone formalmente l'esecuzione dell'intervento finanziato e dà avvio alla fase attuativa del progetto;
- per «chiusura lavori» / «completamento / conclusione del Programma» si intende la data dell'atto amministrativo che approva la rendicontazione / contabilità finale dell'intervento, ovvero la data dell'atto amministrativo di approvazione del quadro economico finale del "Programma ammissibile/ammesso";
- per «unità produttiva» si intende l'unità locale nella quale si svolge / svolgerà stabilmente l'attività di erogazione del servizio a cui si riferisce il Programma, articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per «mezzo mobile» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni facenti parte del Programma ammissibile/ammesso, senza i quali l'attività economica non può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo e risultare attrezzato principalmente con beni non amovibili per il trasporto di soggetti diversamente abili;
- per l'attribuzione del punteggio relativo alla «cantierabilità», ai fini del presente Avviso si intende lo stato di avanzamento del "Programma" ai sensi del D.Lgs. 36/2023. In particolare per "intervento

¹ Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 – Art. 14: "Possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali".

² Direttive di attuazione della L.R. 28.7.2017, n. 16, approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 14/7 del 13.4.2023, artt. 2, c. 3, lett. b) e Allegato B.

avviato" si intende l'intervento per il quale è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna lavori ex D.Lgs. 36/2023 e smi;

- sono "spese ammissibili"(per il dettaglio vedasi art. 9):

Acquisto di immobili (terreni e strutture)
Lavori (sistemazione del suolo, indagini geognostiche, opere murarie e assimilate, compresi gli impianti generali)
Forniture (acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, compresi i "beni mobili")
Servizi (progettazioni, direzione lavori, ecc.)
Imprevisti, accantonamenti, spese generali

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente intervento sono pari a € 4.500.000,00 (euro quattromilioni/500mila).
2. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al contributo delle ulteriori richieste presentate (scorrimento graduatoria), ovvero potranno essere riprogrammate.
3. In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'Ente Locale che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alla somma disponibile e sarà concesso soltanto nel rispetto dell'importo minimo previsto ai sensi dell'art. 6 (100.000 euro).
4. La dotazione finanziaria, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità.

4. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono **presentare** la domanda a valere sul presente Avviso gli Enti locali come definiti dall'art. 2 del T.U. del 18.8.2000, n. 267, con esclusione dei Consorzi di cui al comma 2 del medesimo articolo, che si impegnano ad affidare la gestione della struttura oggetto del Programma a soggetti privati, con forme di evidenza pubblica, per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera – tipologia "albergo diffuso" di cui agli artt. 13 e 14, c. 3, lett. b) della Legge regionale n. 16 del 28.7.2017 (sezione I "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione", classe 55.10 del Codice ATECO 2025).
2. Entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. **Alla data di presentazione della domanda**, l'Ente Locale proponente:
 - a. se il Programma ha ad oggetto un "albergo diffuso" esistente, deve essere proprietario dell'unità produttiva oggetto del "Programma" con localizzazione in "centro storico";
 - b. se il Programma ha ad oggetto un "albergo diffuso" da realizzare, deve avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto del "Programma" o comunque averlo individuato con precisione; in tale ultima ipotesi deve produrre un contratto preliminare di acquisto che dovrà essere improrogabilmente perfezionato mediante la stipula del relativo contratto definitivo entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione, pena la revoca del contributo riconosciuto;
 - c. deve presentare un cronoprogramma coerente con quanto disposto ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
 - d. non deve aver avviato i lavori relativi al "Programma" oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

- e. deve avviare il Programma entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale della Regione;
 - f. non deve aver “completato / concluso” il “Programma” ai sensi del precedente art. 2, c. 1;
 - g. deve assumere l’impegno ad affidare la gestione della struttura oggetto del “Programma” a soggetti privati, con forme di evidenza pubblica, per l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera – tipologia “albergo diffuso” di cui agli artt. 13 e 14, c. 3, lett. b) della Legge regionale n. 16 del 28.7.2017;
 - h. deve aver approvato il “Programma”, completo del Quadro economico ex lege, degli importi per categoria di spesa, come imputati nel foglio “cof” dell’ “All. E – Calcolo spese ammissibili e cofinanziamento”, e del “contributo richiesto”.
2. **Ai fini dell'adozione della Convenzione di contributo**, l’Ente Locale proponente, oltre alle dichiarazioni specificate nei successivi articoli, deve previamente:
- a) confermare i requisiti dichiarati e gli impegni assunti in sede di domanda;
 - b) attestare di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con le disposizioni di cui all’art. 13 del presente Avviso;
 - c) approvare il “Programma ammissibile”.
3. **Ai fini dell'adozione del provvedimento di erogazione**, l’Ente Locale beneficiario, oltre alle dichiarazioni specificate nei successivi articoli, deve previamente confermare i requisiti dichiarati e gli impegni assunti in sede di domanda ed in Convenzione, nonché dimostrare, qualora non lo abbia fatto nelle fasi precedenti, la piena disponibilità dell’immobile individuato oggetto del “Programma ammissibile”.
4. **Ai fini dell'adozione del provvedimento di erogazione del saldo**, l’Ente Locale beneficiario, oltre alle dichiarazioni specificate nei successivi articoli, deve previamente:
- a) approvare il Programma realizzato come risultante dall’istruttoria a consuntivo;
 - b) predisporre e approvare con idoneo atto la procedura ed i criteri per l’affidamento della gestione dell’albergo diffuso oggetto del “Programma ammissibile”.
5. Pena la decadenza o il rigetto della domanda o la revoca del beneficio provvisoriamente concesso, il possesso delle condizioni di cui al presente articolo, con eccezione di quelle che devono essere acquisite dalla pubblica amministrazione, può essere attestato:
- laddove espressamente previsto, con documenti probanti aventi validità giuridica;
 - in tutti gli altri casi con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Ente proponente / beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (di seguito “DSAN”).
6. L’Ente Locale, pena l’esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., aggiornando la relativa dichiarazione. In particolare l’Ente deve garantire il mantenimento delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente Avviso.
7. La non veridicità dei dati / informazioni dichiarati/e può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la decadenza della domanda o la revoca del contributo ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

6. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO / INTERVENTI AMMISSIBILI

- 1. Il “Programma” deve descrivere con chiarezza lo stato dell’arte nell’ipotesi di “albergo diffuso” esistente e comunque le tappe essenziali e gli obiettivi specifici realisticamente conseguibili e tali da garantire, in assenza di eventi imprevedibili, la redditività e l’equilibrio finanziario secondo lo schema predisposto (Allegato “Programma d’investimento”).
- 2. Al termine del “Programma ammissibile” devono essere sostenute le spese approvate e conseguiti gli obiettivi previsti. L’albergo diffuso deve risultare pienamente operativo in data antecedente l’adozione del provvedimento di erogazione del saldo e deve essere predisposta e approvata, con idoneo atto, la procedura per l’affidamento della gestione della relativa attività.

3. Il "Programma" può comprendere investimenti produttivi quali, a titolo esemplificativo, le progettazioni, l'acquisto di immobili, la realizzazione di opere murarie, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, comprese le dotazioni hardware e software, impianti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico innovativo, incluse le spese di installazione strettamente connesse alla messa in opera dell'investimento.
4. Ai fini dell'ammissibilità:
- a) l'unità produttiva / albergo diffuso esistente o da avviare deve avere / prevedere un livello di classificazione minimo pari a 3 stelle ai sensi della L.R. 16/2017 e delle relative "Direttive di attuazione";
 - b) gli interventi devono riguardare suolo e immobili nella disponibilità dell'Ente Locale proponente, che risultano siti in "centro storico" negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda, da dimostrare con idonea documentazione ex precedente art. 5, c. 1;
 - c) nell'ipotesi di attività esistente, all'atto della presentazione della domanda l'unità produttiva oggetto del "Programma" deve essere conforme alle normative vigenti, ovvero il suolo e gli immobili devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, da attestarsi a firma congiunta del legale rappresentate dell'Ente e del responsabile del procedimento / Ufficio tecnico;
 - d) nell'ipotesi di albergo diffuso da realizzare, all'atto della presentazione della domanda il suolo e gli immobili oggetto del "Programma" devono essere rispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, da attestarsi a firma congiunta del legale rappresentate dell'Ente e del responsabile del procedimento / Ufficio tecnico;
 - e) in entrambe le ipotesi c) e d) di cui sopra, se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione è parimenti necessaria preventiva attestazione. In ogni caso, la documentazione attestante la conformità alla specifica destinazione alberghiera deve essere prodotta all'atto della richiesta del saldo, quale condizione per la liquidazione del contributo;
 - f) il "Programma" deve essere tecnicamente fattibile, ovvero deve essere in grado di garantire una tempistica di avvio e di realizzazione degli interventi coerente sia con gli investimenti previsti sia con l'eventuale attività già in essere nell'arco temporale di realizzazione. In particolare, devono essere attestate con precisione gli eventuali titoli abilitativi e autorizzatori non posseduti alla data di presentazione della domanda ma necessari per la realizzazione del "Programma" in coerenza con le disposizioni urbanistico-edilizie-paesaggistiche e ambientali vigenti e la tempistica per l'ottenimento;
 - g) il "Programma", pena la decadenza, deve avere la copertura finanziaria del 100% da comprovare con idoneo atto:
 - in sede di domanda, con riferimento al "Programma",
 - prima dell'adozione del provvedimento di concessione, con riferimento al "Programma ammissibile".
5. Non è ammissibile un "Programma" consistente:
- a) (*attività esistenti*) in interventi di ordinaria manutenzione e/o in investimenti di mera sostituzione, quali l'ammodernamento della struttura (compreso l'adeguamento degli impianti e la manutenzione di fabbricati), la sostituzione degli arredi o delle attrezzature;
 - b) (*attività esistenti*) nel mero ampliamento della capacità ricettiva certificata / risultante alla data di presentazione della domanda a superficie destinata invariata, ovvero l'incremento della capacità ricettiva dovrà essere correlato all'ampliamento della superficie destinata nel rispetto della normativa di riferimento. Tale ampliamento dovrà essere dichiarato in fase di presentazione della domanda e successivamente dimostrato con apposita documentazione all'atto della prima richiesta di erogazione;
 - c) nel solo acquisto di immobili e /o in sole opere murarie e assimilate, incluso l'acquisto di impianti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
6. Il valore del "Programma ammissibile" al netto dell'IVA non può essere inferiore a euro 100.000 di costi e spese ammissibili.
7. Indipendentemente dalle spese ammissibili e dal contributo concesso, dovrà essere realizzato e rendicontato l'intero "Programma ammissibile".

7. DURATA / TERMINE DEL PROGRAMMA

1. Il termine per la conclusione del "Programma ammissibile" è di 24 mesi dalla data di avvio e comunque il 31.10.2027 (periodo di ammissibilità) in ragione della tempistica imposta dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234. Le spese si intendono sostenute nel periodo di ammissibilità se ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
 - a. l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto, convenzione, affidamento, lettera di incarico o simile) è sorta non oltre i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
 - b. il titolo di spesa relativo è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità;
 - c. il giustificativo di pagamento relativo a ciascun titolo di spesa è stato eseguito (data della valuta beneficiario) entro il termine di presentazione della rendicontazione come risultante dal combinato disposto di cui al presente comma ed il successivo art. 14.
2. Il beneficiario, fermi restando i limiti dei 24 mesi e/o del 31.10.2027 di cui al comma precedente, può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi previa istanza motivata avanzata alla struttura competente almeno 2 mesi prima della data di conclusione dichiarata e approvata.

8. NORMATIVA E INTENSITÀ

1. Gli interventi si configurano quali opere pubbliche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
2. I contributi sono concessi a fondo perduto e calcolati sulle spese ammissibili, sino all'importo massimo di € 600.000,00 e nel limite del 75% del valore complessivo del "Programma ammissibile", al netto dell'eventuale quota non ammissibile ma valutata necessaria per il conseguimento degli obiettivi e per garantire organicità e funzionalità dello stesso, con i seguenti limiti:

Tipologia investimento	Intensità del contributo per tipologia di spesa
Acquisto di immobili (terreni e strutture)	Massimo 40% del contributo complessivo
Categoria A - Lavori (sistemazione del suolo, indagini geognostiche, opere murarie e assimilate, compresi gli impianti generali) Categoria B – Forniture (acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, compresi i "beni mobili") Categoria C – Servizi (progettazioni, direzione lavori, ecc.) Categoria D (imprevisti, accantonamenti, spese generali, ecc.)	100% del contributo complessivo

3. Le somme delle spese rientranti nella Categoria "B" devono essere pari almeno al 20% del "Programma ammissibile".
4. In seguito all'istruttoria di cui al successivo art. 12, il "contributo concedibile" sarà ricalcolato nel rispetto dei commi precedenti e non potrà essere in valore assoluto superiore al "contributo richiesto" in sede di domanda.

9. SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutte le spese ammissibili devono essere espressamente e strettamente pertinenti al "Programma ammissibile", con esso coerenti, congrue e funzionali agli obiettivi indicati.

2. Sono ammissibili le spese di cui al Quadro economico ex D.Lgs. 36/2023 e smi, nella misura in cui sono necessarie al raggiungimento delle finalità del “Programma ammissibile”, rispetto alle quali valgono le seguenti specifiche:
- a) progettazioni ingegneristiche e simili, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge (categoria C), sono ammissibili nel limite del 5% dell'importo iscritto a base di gara per le categorie “A+B”;
 - b) la parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, sono ammissibili nel limite massimo del 10% del “Programma ammissibile” e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
 - c) i mezzi mobili targati devono essere nuovi, tipologia “golf car” e similari, “ibridi o “elettrici”, sono ammissibili se esclusivamente funzionali all'erogazione del servizio alberghiero, dimensionati alla capacità ricettiva, destinati esclusivamente al trasporto degli ospiti e dei loro bagagli e attrezzati per i soggetti diversamente abili;
 - d) i programmi informatici devono essere nuovi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'albergo diffuso;
 - e) “macchinari, impianti ed attrezzature varie” possono essere acquistati anche “usati”, purché:
 - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato nel corso degli ultimi cinque anni di un contributo nazionale o comunitario;
 - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - f) con riferimento a macchinari, impianti ed attrezzature già di proprietà dell'Ente locale, sono ammissibili le spese di rewamping (spese per l'aggiornamento tecnologico e rifunzionalizzazione, tra cui: componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori funzionali all'aggiornamento) se finalizzati a:
 - I. incrementare la produttività e l'efficienza energetica;
 - II. migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dei lavoratori;
 - III. prolungare il ciclo di vita utile degli impianti;
 - IV. ridurre l'impatto ambientale;
 - V. favorire l'attuazione dei principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti;
 - g) le attrezzature d'ufficio devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori / addetti che il “Programma ammissibile” prevede saranno incardinati stabilmente nell'attività e, nell'ipotesi di attività esistente ed operativa, non possono riferirsi a “posizioni lavoro” e “utilizzatori” già presenti in organico nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
 - h) gli investimenti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili nel limite del fabbisogno dell'attività secondo quanto previsto dal Piano energetico regionale o se almeno pari al 50% del fabbisogno stesso come stimato a regime;
 - i) i lavori in amministrazione diretta sono ammissibili limitatamente ai costi diretti effettivamente sostenuti e documentati e con esclusione del personale interno e delle spese generali;
 - j) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta, unicamente nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e previa attestazione di indebitabilità del beneficiario/Ente locale.
3. Le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a) essere effettivamente sostenute a decorrere dai 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
 - b) riferirsi ad un "Programma" non completato / concluso ai sensi della definizione di cui all'art. 2, c. 1;
 - c) derivare da contratto o altro atto equivalente;
 - d) giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 - e) essere pagate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e addebitate sul conto corrente intestato all'Ente beneficiario.
4. Non sono comunque ammissibili:
- a) l'acquisizione di un'unità produttiva esistente;
 - b) nell'ipotesi di albergo diffuso esistente, le spese relative all'ordinaria manutenzione e/o alla mera sostituzione, quali l'ammodernamento della struttura (compreso l'adeguamento degli impianti e la manutenzione di fabbricati), la sostituzione degli arredi o delle attrezzature;
 - c) le spese per l'acquisto di beni e attrezzature destinati a noleggio;
 - d) le spese per l'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore già in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - e) le spese di funzionamento in generale, ivi incluse quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, per beni destinati al leasing operativo e quelle relative all'attività di rappresentanza e comunque tutte le spese non capitalizzabili;
 - f) le commesse interne di lavorazione;
 - g) le spese relative a beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria.
5. L'Ente beneficiario deve tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere in maniera chiara ed univoca le relative registrazioni contabili attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni.

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna - SIPES – all'indirizzo: - <https://sipes.regione.sardegna.it/>.
2. L'Ente locale per presentare la domanda deve disporre di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID o CIE) e, pena la non ammissibilità della stessa:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97. Si precisa che è onere del soggetto proponente / beneficiario garantire la funzionalità della PEC per tutto il procedimento e comunicare tempestivamente eventuali modifiche;
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo delegato) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e specificato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004.
3. La domanda, unitamente all'ulteriore documentazione e secondo le modalità previste dall'Allegato "All. A_Documenti obbligatori per la presentazione della domanda", deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma.
4. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

La non veridicità dei dati / informazioni dichiarati/e può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la decadenza della domanda o la revoca del contributo ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.i..

6. Qualora si registrassero incongruenze negli importi inseriti nel "Programma d'investimento" (All. B_PROGRAMMA D'INVESTIMENTO_Enti Locali), nell' "All. E_Calcolo spese ammissibili e contributo" e nelle diverse sezioni di SIPES, prevarrà il valore minore tra quelli riportati.
7. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 13.7.2026 e sino alle ore 17:00 dell'11.9.2026.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

11. TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI SELEZIONE

1. L'intervento è attuato con procedimento valutativo "a graduatoria", secondo quanto stabilito dall'art. 13, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 184/2025 e smi.

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le comunicazioni inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate all'Ente proponente esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) e, nell'ipotesi di soccorso istruttorio e richieste di chiarimenti/integrazioni, utilizzando la piattaforma informativa SIPES. I provvedimenti di diniego sono adottati dall'Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 241/90.
2. L'iter istruttorio prevede:
 - a) la verifica di ricevibilità e ammissibilità. Le domande sono considerate:
 - irricevibili, se trasmesse con tempistiche o modalità differenti da quanto previsto all'art. 10 del presente Avviso;
 - inammissibili, se non soddisfano le condizioni / i requisiti di cui agli artt. 6 e ss. del presente Avviso;
 - b) la valutazione. I Programmi sono sottoposti a valutazione sulla base dei criteri di seguito riportati.

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
A	Programmazione della gestione dell'albergo diffuso da affidarsi a Cooperative sociali di tipo B ai sensi della L. n. 381 dell'8.11.1991 e smi	Impegno formale come rinvenibile da apposito atto vincolante dell'Ente locale	15
B	Livello di classificazione dell'albergo diffuso (ex art. 17, L.R. 16/2017) alla data di pubblicazione del presente Avviso e di riclassificazione al termine del "Programma ammissibile"	4 stelle	3
		4 stelle "superior"	6
		5 stelle	10
C	Ubicazione dell'albergo diffuso in un comune assegnatario della "Bandiera Blu 2025" della <i>Foundation for Environmental Education (FEE)</i> e/o iscritto nella "Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna" (ai sensi della Deliberazione G.R. 13/43 del 7.3.2025) e/o, alla data di presentazione della domanda, facente parte degli "Itinerari Culturali" del Consiglio d'Europa e/o nel cui territorio insiste un sito UNESCO iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale	UN requisito soddisfatto	2,5
		DUE O PIU' requisiti soddisfatti	5

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
D	Offerta / realizzazione di “servizi aggiuntivi / complementari”, previsti in seguito alla realizzazione del “Programma ammissibile”	Servizi dedicati alla cura, al benessere e alla salute del corpo solo se rivolti alle persone alloggiate (centro fitness, palestra, spa, terme, centri benessere, solarium)	6
		Locale per il ricovero di biciclette e officina per manutenzione e piccole riparazioni e biciclette in numero almeno pari alla metà della capacità ricettiva	4
E	“Accessibilità”, conseguente alla realizzazione del “Programma ammissibile”, ulteriore rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti per l’esercizio dell’attività e per il conseguimento delle stelle	Servizio di trasporto clienti adeguato alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, offerto gratuitamente con mezzi a emissioni zero dalla sede principale alle singole unità abitative, al parcheggio / taxi o stazione / fermata pubblica prossima, e viceversa	2
		“Accessibilità” ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989, art. 3, c. 3.1-3.2-3.3. Per l’attribuzione del punteggio il riferimento è la L.R. 16/2017 e le relative Direttive di Attuazione, art. 4, c. 4 “Strutture ricettive a accessibilità universale”	8
F	“Eco sostenibilità”, conseguente alla realizzazione del “Programma ammissibile”. Per i requisiti da soddisfare per l’attribuzione del punteggio il riferimento è la L.R. 16/2017 e le relative Direttive di Attuazione, Allegato F	Gestione della struttura: deve essere soddisfatto almeno 1 sottocriterio su 2	1
		Energia: devono essere soddisfatti almeno 8 sottocriteri su 16	1
		Gestione delle acque: devono essere soddisfatti almeno 4 sottocriteri su 8	1
		Rifiuti e scarichi: devono essere soddisfatti almeno 3 sottocriteri su 6	1
		Trattamento acque reflue: devono essere soddisfatti i 2 sottocriteri	1
		Tutela del paesaggio e della biodiversità: devono essere soddisfatti almeno 4 sottocriteri su 8	1
		Gestione della luce e del rumore: devono essere soddisfatti i 2 sottocriteri	1
		Albergo diffuso “ecosostenibile”	10
G	“Contributo”, al netto della quota obbligatoria, ovvero il minor contributo richiesto rispetto a quello concedibile rapportato al Programma ammissibile, calcolato come segue nel rispetto dei limiti stabiliti ex art. 8 dell’Avviso: Ca = Contributo ammissibile/ammesso in seguito agli esiti istruttori Cr = Contributo richiesto in sede di domanda PrAm = Programma ammissibile/ammesso in	5% ≤ contributo < 15%	2,5
		15% ≤ contributo < 25%	5

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
	seguito agli esiti istruttori $(Ca - Cr) / PrAm$ (in valore percentuale) <i>Ai fini del calcolo definitivo del punteggio, per "contributo" si intende il valore inferiore tra quello richiesto in sede di domanda (contributo richiesto) e quello risultante dagli esiti istruttori (contributo ammissibile/ammesso)</i>	contributo $\geq 25\%$	10
H	Cantierabilità	Progetto di fattibilità tecnico – economica validato ex art 42, c. 4, del D.Lgs. 36/2023	4
		Progetto esecutivo validato ex art. 42, c. 4, del D.Lgs. 36/2023	12
		Intervento avviato ex art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti e comunicato al RUP)	25
		Programma ammissibile consistente in sole forniture e servizi	30

13. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Le domande sono avviate a istruttoria a partire dal giorno successivo a quello di chiusura dell'Avviso secondo l'ordine cronologico di registrazione sul sistema SIPES.
2. L'iter di cui al precedente art. 12 di competenza del Soggetto istruttore si conclude entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dell'Avviso. E' ammesso il soccorso istruttorio nei termini di cui alla normativa vigente. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del proponente o siano relative a elementi essenziali ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, ovvero, non è in alcun modo sanabile l'assenza dei documenti e moduli richiesti come obbligatori; alla totale mancanza dei predetti documenti e moduli è equiparata la presentazione di documenti e moduli che presentano carenze così gravi da impedire ai medesimi di svolgere la loro funzione essenziale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i principali casi in cui si configura questa ipotesi sono la mancanza di sottoscrizione digitale, il documento in bianco o illeggibile o con pagine mancanti, il documento totalmente diverso o non pertinente).
3. Negli altri casi, l'Amministrazione o il soggetto istruttore possono richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda. Il Soggetto istruttore deve avanzare le suddette richieste attraverso SIPES, concedendo al proponente 10 (dieci) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla notifica per il relativo riscontro. Tali richieste sospendono il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 2. La proposta di esito istruttorio negativo della singola domanda è comunicata attraverso il sistema SIPES dal Soggetto istruttore all'Amministrazione che, espletate le verifiche di competenza, entro 10 (dieci) giorni solari e consecutivi avvia i procedimenti di rigetto o rinvia motivatamente al Soggetto istruttore.
4. Entro il termine di cui al precedente c. 2, fermo il c. 3, il Soggetto istruttore trasmette all'Amministrazione l'elenco completo delle domande rispetto alle quali ha concluso l'iter di competenza.
5. L'Amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni approva con proprio provvedimento la graduatoria distinguendo i Programmi "ammissibili e finanziabili" e quelli "ammissibili ma non finanziabili" per carenza di risorse. Qualora il contributo assegnato all'ultima domanda agevolabile dovesse essere erogabile solo in parte a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione, si procede alla concessione del contributo corrispondente a dette disponibilità residue nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 3, c. 3, del presente Avviso. È fatta salva in tal caso la facoltà per l'Ente beneficiario di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte, con comunicazione a mezzo SIPES da rendersi entro 10 giorni.

6. Il Soggetto istruttore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, trasmette attraverso il sistema SIPES a ciascun Ente "beneficiario":
 - il "Programma ammissibile" con indicazione del valore complessivo, distinto tra "quota ammessa" a contributo e "quota non ammessa ma da realizzarsi obbligatoriamente" ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso, dell'ammontare del contributo concedibile e degli eventuali subordini istruttori ai quali sono condizionate la Convenzione e l'erogazione;
 - la Convenzione di finanziamento.
7. Il proponente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza della domanda, deve riscontrare in merito agli eventuali subordini istruttori ai quali è condizionata la relativa Convenzione e trasmettere debitamente firmata quest'ultima.
8. Entro i successivi 10 (dieci) giorni il Servizio competente e l'Ente beneficiario sottoscrivono la Convenzione di finanziamento.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE E SUBORDINI

1. Al fine di consentire l'erogazione dei flussi finanziari con modalità e tempistiche adeguate alle esigenze specifiche dei singoli interventi e delle correlate dinamiche procedurali e di avanzamento delle opere pubbliche ed in ragione della tempistica imposta dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234, il contributo è erogato in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, e smi, secondo le seguenti modalità:
 - un'anticipazione, a seguito della stipula della Convenzione, del 100% delle risorse finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza con il cronoprogramma sottoscritto e approvato;
 - il saldo finale al netto di quanto già erogato a titolo di anticipazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'attestazione che l'Ente beneficiario ha provveduto a:
 - iscrivere in bilancio la risorsa concessa (il contributo) con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria su apposito/i capitolo/i;
 - tenere una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità relativa all'intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili del Programma ammesso in maniera chiara;
 - che sia stata adottata la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/6 del 2/16 del 15 gennaio 2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2023; l'erogazione del contributo è quindi subordinata all'applicazione di detti Patti, da certificarsi anche in sede di richiesta di SAL e saldo.
3. L'erogazione del saldo è condizionata alla relativa istanza, che deve essere presentata, pena la revoca del contributo concesso, attraverso la piattaforma SIPES entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ed alle risultanze dell'istruttoria in merito all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Qualora il Programma "ammesso" subisca variazioni ai sensi del successivo art. 16, si procederà al ricalcolo dei punteggi assegnati. A tal fine l'Amministrazione regionale verifica:
 - a. che i pagamenti siano stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di tesoreria dell'Ente. Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio e riportare la causale del pagamento effettuato;
 - b. che siano state osservate tutte le norme vigenti riguardanti la tracciabilità dei pagamenti;
 - c. che sia stata rispettata la normativa vigente in materia ambientale, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di mitigazione del dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, di urbanistica ed

edilizia;

- d. nel caso in cui il Programma preveda la necessità di interventi edilizi, che siano stati applicati i criteri ambientali minimi in coerenza con la normativa vigente;
 - e. che siano stati garantiti in tutte le fasi di attuazione il rispetto degli obiettivi orizzontali dello sviluppo sostenibile e di pari opportunità tra donne e uomini e di non discriminazione;
 - f. la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso dal DURC emergano irregolarità contributive non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'Ente beneficiario abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora questa non provveda nel termine di quindici 15 giorni, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL;
 - g. il rispetto del principio DNSH;
 - h. l'ottemperanza degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021, di cui al paragrafo 8.1;
 - i. l'ottemperanza degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Per quanto non espressamente elencato nei punti del presente articolo si rimanda all'osservanza di quanto prescritto in Convenzione.

15. CONTROLLI

- 1. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, direttamente o attraverso i propri delegati, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali può sottoporre il Programma ammesso a verifica amministrativa e/o in loco (controllo) in merito all'effettiva attuazione dell'investimento, al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute e/o che le attività siano state realizzate, nonché alla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte in sede di domanda e di istruttoria.
- 2. I controlli possono essere effettuati nei 3 (tre) anni successivi alla data di completamento del Programma.
- 3. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale del contributo concesso, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità.

16. VARIANTI

- 1. Il Programma d'investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato. Sono tuttavia ammissibili le seguenti variazioni, da comunicare in fase di rendicontazione finale:
 - a) variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino a uno scostamento non superiore al 20% dell'importo ammesso per la stessa, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 8 e nel limite massimo dell'importo di contributo concesso;
 - b) sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti.
- 2. Le variazioni che comportino scostamenti superiori al limite di cui al comma precedente devono essere adeguatamente motivate ed essere oggetto di espressa autorizzazione. A tal fine l'Ente beneficiario, entro il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, presenta la richiesta di variazione, unitamente a una sintetica relazione dalla quale si evinca il mantenimento degli obiettivi originari e dell'impianto complessivo del Programma approvato, la motivazione degli scostamenti previsti ed il prospetto dei costi riformulato.
- 3. Le suddette variazioni non devono comunque comportare, pena la revoca del beneficio, un'alterazione delle condizioni iniziali e in particolare la riduzione del punteggio complessivo assegnato al Programma approvato.
- 4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.
- 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione ovvero di mancata presentazione della stessa, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché l'Ente

beneficiario si impegni formalmente a completare il “Programma ammesso” con proprie risorse e purché non si incorra in una delle cause di revoca.

17. REVOCA / DECADENZA DEL CONTRIBUTO

- 1 Oltre alle ipotesi riportate nei precedenti articoli del presente Avviso, l'Amministrazione provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso ovvero dichiara la decadenza dallo stesso ex art. 75, D.P.R. n. 445/2000 e smi, ed avvia l'eventuale procedura di recupero nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale, in particolare attraverso la compensazione a valere sulle somme attribuite dal fondo unico per gli enti locali:
 - a) quando i beni agevolati sono distolti dalla specifica destinazione turistico alberghiera o comunque alienati, ceduti o distratti prima che siano trascorsi i seguenti periodi, calcolati dalla data di erogazione del saldo:
 - beni immobili: 10 anni. Il vincolo deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L'Ente deve trasmettere copia autentica dell'atto, munito degli estremi di registrazione e trascrizione, entro tre mesi dalla stipula;
 - beni mobili: 3 anni (impegno da attestarsi con DSAN a firma del legale rappresentante dell'Ente);
 - b) in caso di cessazione dell'attività concessa o nel caso in cui l'impresa concessionaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato entro 5 anni a far data dall'erogazione del saldo;
 - c) in seguito all'accertamento di inadempienze delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle Direttive di attuazione e nella Convenzione;
 - d) qualora si accerti che lo stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - e) in caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'Ente beneficiario, nell'utilizzo del contributo concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il “Programma ammesso” nei tempi previsti e comunque entro il termine ultimo di cui all'art. 7 dell'Avviso;
 - f) qualora l'Ente non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari o in tutto o in parte non rispondenti al vero o incompleti per fatti insanabili imputabili allo stesso Ente o di cui esso è direttamente responsabile.
- 2 Ai sensi dell'art. 17, c. 4, del D.Lgs. n. 184/2025 e smi, l'importo erogato e risultato indebitamente percepito dovrà essere restituito maggiorato dell'interesse legale vigente alla data di sottoscrizione della Convenzione, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione e quella di restituzione. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di adozione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia, per quanto applicabile, al contenuto del richiamato art. 17.
- 3 Nel caso in cui l'Ente intenda rinunciare alla realizzazione del “Programma ammesso” deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'importo erogato e degli eventuali interessi.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1 La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio – Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese
- 2 Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e smi, il Responsabile del procedimento è Paolo Bertoleoni, coordinatore del settore “Programmazione”.

19. INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii..

2. La Regione Autonoma della Sardegna - con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale - è titolare del trattamento dei dati personali dei proponenti e beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso.
3. La Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735; rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.
4. I proponenti, ai fini della partecipazione all'Avviso, devono dichiarare, in sede di domanda sul sistema SIPES, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

20. COMUNICAZIONI

1. Il beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente il "Programma" esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (SIPES).
2. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il beneficiario comunicherà alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, artigianato e commercio all'indirizzo P.E.C. tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it e ad altro indirizzo del Soggetto istruttore che sarà comunicato a seguito dell'ammissione al beneficio.

21. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso, eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, sul quale saranno.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richieste al Responsabile di procedimento all'indirizzo di posta elettronica tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it fino al 15° giorno precedente la data di chiusura dell'Avviso.
4. Alle richieste di cui al comma precedente, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti, verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" / F.A.Q. sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella pagina relativa all'Avviso fino al 5° giorno precedente la data di chiusura dell'Avviso.
5. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 13.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. possono essere esercitati mediante motivata istanza all'indirizzo di posta elettronica tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Gli interventi a favore degli Enti locali sono realizzati nel rispetto delle norme e disposizioni di seguito elencate:
 - Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
<https://leggi regionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=13-3-2018&numero=8>
 - Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, "Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie", art. 14, comma 13
<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2024/06/LR2023-17.pdf>
 - Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 "Norme in materia di Turismo" e successive modifiche e integrazioni

<https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2024/05/LR2017-16.pdf>

- Deliberazione Giunta Regionale n. 14/7 del 13.4.2023, “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione preliminare” e relativi allegati (successivamente approvata in via definitiva senza modifiche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/39 del 1.6.2023)

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/64582>

- Deliberazione Giunta Regionale n. 15/26 del 30.5.2024 “Modifica delle Direttive approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 1° giugno 2023, concernente “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione definitiva”. Modifica dell’art. 16, comma 1 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture alberghiere esistenti). Approvazione preliminare” (successivamente approvata in via definitiva senza modifiche con Deliberazione Giunta Regionale n. 28/10 del 31.7.2024)

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/70520>

- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e integrazioni

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2016-02/Decreto_Ministeriale_numero_236_14-06-1989_all_1.pdf

2. Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione dei documenti di Programmazione di seguito elencati:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/18 del 18 marzo 2026, “Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli “alberghi diffusi”, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento Direttive di attuazione. Approvazione preliminare”

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/117264>

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 dell’8 aprile 2026 “Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli “alberghi diffusi”, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva” – Allegato 2

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/117426>

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative ai provvedimenti adottati in attuazione del presente Avviso e aventi ad oggetto la concessione dei contributi sono devolute alla giurisdizione del Tribunale amministrativo Regionale della Sardegna, salva la proponibilità di ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.
2. Salvo modifiche normative in materia di riparto della giurisdizione, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate alla giurisdizione del giudice ordinario e il foro competente è individuato in quello Cagliari.